

T27249



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 845

ICCEA BRACAMPIOSA SPA

Leasing

N. 4199920006

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	545	17/04/2019			254.230,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA
VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47
00178 ROMA (RM)
Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantaquattromiladuecentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

AGRILEASING BANCA PER IL LEAS

IBAN: IT21R0312303200000000003123

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Primo Canone di Leasing finanziario n. 7 Heulix-Spese di Apertura e Perfezionamento pratica

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 7779192850, CIG 7779192850

IMPORTO LORDO	254.230,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	254.230,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		254.230,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

267753 - 267752
55.5.1

- Al Capo Unità Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE
- Al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Leasing finanziario finalizzato all'acquisto di autobus dell'AMAT S.p.A. – trasmissione contratto stipulato con Iccrea Bancaimpresa – Pagamento primo canone

Si comunica che in data odierna è stato stipulato contratto di leasing finanziario, finalizzato all'acquisto di n. 7 autobus "Heuliez GX137", con la società Iccrea Bancaimpresa s.p.a., di cui si trasmette copia, a seguito di procedura negoziata n. 02/2019, aggiudicata con Delibera del C.d.A. n. 26 del 22/03/2019.

Si dispone il pagamento nei confronti di Iccrea Bancaimpresa del primo canone di leasing (pari al 15 % del prezzo di acquisto dei mezzi) di **€ 238.350,00** al netto dell'IVA, nonché della somma di **€ 15.880,00** al netto dell'IVA a titolo di "Spese di Apertura e Perfezionamento Pratica" (somma complessiva da versare = **€ 254.230,00** al netto dell'IVA). Il pagamento andrà eseguito a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a **ICCREA BANCAIMPRESA SP.A. IBAN.IT 21 R 03123 03200 000000003123**.

Il CIG della procedura negoziata 02/2019, di cui Iccrea Bancaimpresa è risultata aggiudicataria è il **7779192850**.

Distinti saluti.

P.N. 5281
17/4/19

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Promemoria per stipula contratto TARGATO ALLESTITO

IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE

Caro Collega,

ti invitiamo a seguire le istruzioni sotto riportate, per garantire una corretta raccolta delle firme e l'invio tempestivo dei documenti firmati presso i nostri uffici.

A) CARTELLA CONTRATTO

- 1) Specimen di firma : Far apporre la firma e la sigla dal firmatario e compilare la parte a carico e cura di chi raccoglie la firma e firmare
- 2) Proposta : Condizioni particolari
Condizioni generali di locazione finanziaria
Documento di sintesi n.1

FAR SIGLARE DAL FIRMATARIO OGNI FACCIATA (FRONTE E RETRO) dei documenti sopra elencati e acquisire la firma per esteso, con timbro (Ditta Individuale, Società, Professionista, Studio Associato), sull'ultima pagina dei tre documenti. Completare il riquadro L'INCARICATO per attestazione autenticità firme.

ATTENZIONE : NON INSERIRE ALCUNA DATA SULLA DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ULTIMA PAGINA DELLA PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA - CONDIZIONI PARTICOLARI

- 3) Modulo Rid : acquisire la firma per esteso del firmatario, con timbro della società, nell'apposito spazio
- 4) Modulo Consenso Privacy : far sottoscrivere il documento dal firmatario. In caso di Società raccogliere anche il consenso della società (timbro + firma del firmatario).
- 5) Far versare la quota alla stipula : pari ad Euro **310.160,60** con assegno o bonifico bancario da effettuare su IT 21 R 03123 03200 000000003123 intestato a ICCREA BANCAIMPRESA SPA

B) CARTELLA FORNITORE

- 1) Dichiarazione sostitutiva per l'immatricolazione e istanza dell'acquirente : far firmare i documenti al dichiarante (in caso di MCTC e Istanza mandatario, acquisire la firma del firmatario)
- 2) Autorizzazione di Pagamento fornitura beni allestiti : far sottoscrivere il documento all'utilizzatore. A cura della Banca : firmare sotto lo spazio "L'Addetto"
- 3) Autorizzazione di Pagamento fornitura beni targato solo motrice (qualora presente) : far sottoscrivere il documento all'utilizzatore. A cura della Banca : firmare sotto lo spazio "L'Addetto"
- 4) Condizioni generali d'acquisto : acquisire la firma per esteso del firmatario, con timbro della società, nell'apposito spazio

ATTENZIONE

INVIARE AL FORNITORE A MEZZO FAX I DOCUMENTI AL PUNTO 2-3 E 4 UNITAMENTE ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED AL PATTO DI RIACQUISTO (QUALORA PRESENTE)

C) CARTELLA GARANZIE (qualora presenti)

- 1) Specimen di firma : far apporre la firma e la sigla dal/i garante/i sullo specimen, compilare la parte a carico e cura di chi raccoglie la firma
- 2) Garanzia : far firmare la/le garanzia/e ad ogni garante. **ATTENZIONE : FAR DATARE DI PUGNO LA GARANZIA DAL GARANTE STESSO**
- 3) Modulo Informativa-Consenso Privacy : far firmare il modulo consenso ad ogni garante e consegnare l'informativa

D) CARTELLA AGEVOLAZIONE (qualora presente)

- 1) far sottoscrivere all'utilizzatore il documento (Richiesta, etc...) relativo alla Legge agevolativa prevista per l'operazione di locazione finanziaria

E) CARTELLA ASSICURAZIONE (qualora presente): porre attenzione ai documenti che l'Aderente alla polizza convenzione (Utilizzatore) deve firmare e ricevere, in particolare:

- Proposta di adesione ai servizi assicurativi: Far siglare dal firmatario ogni facciata (fronte e retro) dei documenti e acquisire la firma per esteso, con timbro (Ditta Individuale, Società, Professionista, Studio Associato), negli appositi box di firma. **Ritirare l'originale x IBI con le firme.**
- Questionario Demands & Needs (D&N): emesso in triplice copia con l'indicazione del destinatario va fatto firmare dall'Aderente (Utilizzatore). **Ritirare l'originale x IBI con le firme.**
- Questionario di Adeguatezza Prodotto: emesso in triplice copia con l'indicazione del destinatario va compilato, firmato dall'Aderente (Utilizzatore) e ove richiesto anche dall'Intermediario che ha collocato la polizza. **Ritirare l'originale x IBI con le firme.**
- Consenso trattamento dati Privacy: emesso in triplice copia con l'indicazione del destinatario va fatto firmare

dall'Aderente (Utilizzatore). Ritirare l'originale x IBI con le firme.

- **Ricevuta di avvenuta consegna della documentazione contrattuale/precontrattuale:** emessa in duplice copia con l'intestazione del destinatario va fatta firmare dall'Aderente (Utilizzatore). Ritirare l'originale x IBI con le firme.
- **Modalità invio documentazione precontrattuale:** emesso in triplice copia con l'indicazione del destinatario va fatto firmare dall'Aderente (Utilizzatore). Ritirare l'originale x IBI con le firme.

● **Consegnare inoltre all'Aderente (Utilizzatore):**

- o il fascicolo informativo di prodotto
- o DIP danni di prodotto
- o l'informativa privacy di Compagnia
- o copia della proposta di adesione
- o Allegato 3 Ivass (qualora la vendita avvenga al di fuori dei locali della banca)
- o Allegato 4 Ivass del soggetto abilitato IVASS che ha proposto/collocato la polizza assicurativa (tale allegato è personale dell'intermediario e non viene prodotto dal sistema)

Trasmettere a Iccrea Bancalmpresa S.p.A. :

- la documentazione contrattuale
- i documenti firmati dall'utilizzatore ed anticipati a mezzo fax al fornitore (b2, b3 e b4)
- eventuali garanzie
- eventuale modulo per richiesta Agevolazione
- eventuale documentazione Assicurativa
- assegno o fotocopia della contabile del bonifico del primo canone (quota alla stipula)

1) Plico per il cliente con tutti i documenti dove è scritto "copia per l'utilizzatore"

Si raccomanda di specificare al cliente che il bollo auto è pagato in suo nome e per suo conto da ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., come da mandato conferito nel contratto (art.11 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria)

2) Plico per il fornitore contenente :

- Documenti necessari per l'immatricolazione (allegare copia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione sostitutiva)
- Verbale di consegna

ATTENZIONE:

per consentire la corretta emissione della carta di circolazione, vi preghiamo di contattare Iccrea Bancalmpresa all'indirizzo e-mail IBI.leasingmobiliare@iccreabi.bcc.it, citando il numero del contratto di leasing, per avere indicazione delle date di inizio e fine leasing da indicare sulla Dichiarazione sostitutiva da presentare agli uffici MCTC
Grazie per la collaborazione. Cordiali saluti.



N° 4199920006

PLICO DA CONSEGNARE AL
CLIENTE

ATTENZIONE: per consentire la corretta emissione della carta di circolazione, vi preghiamo di contattare Iccrea Banca Impresa all'indirizzo e-mail IBI.leasingmobiliare@iccreabi.bcc.it, citando il numero del contratto di leasing, per avere indicazione delle date di inizio e fine leasing da indicare sulla Dichiarazione sostitutiva da presentare agli uffici MTC

PAGAMENTO BOLLO AUTO

Gentile Cliente, Le ricordiamo che il bollo auto sarà pagato in suo nome e per suo conto da ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. come da mandato previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria

**Proposta di Locazione Finanziaria di beni mobili targati
- Condizioni Particolari - N° 4199920006**

Spett.le Iccrea Bancalmpresa S.p.A. Via Lucrezia Romana 41-47 Roma

Il sottoscritto GIRA GIORGIA nato/a a TARANTO (TA) il 28/08/1975, codice fiscale GRIGRG75M68L049R, domiciliato/a in TARANTO (TA), VIA LOMBARDIA 26 74121, CARTA IDENTITA N° AS3705033 rilasciato da COMUNE DI TARANTO il 28/04/2010, munito/a dei necessari poteri in qualità di PRESIDENTE C.D.A., della AMAT S.P.A. con sede in VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA), CCIAA N° 108887, codice fiscale 00146330733, partita I.V.A. 00146330733, di seguito denominata "utilizzatore", con riferimento ed in conformità alla domanda di locazione finanziaria ed alle trattative intercorse, conferma l'impegno a concludere con la Vostra Banca il contratto di locazione finanziaria di cui appresso si riportano le condizioni particolari, rinviando per la effettiva regolamentazione alle allegate Condizioni generali di locazione finanziaria, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al documento di sintesi.

Il "tasso leasing" (nominale) applicato sul presente contratto è pari a 2,90% (Istruzioni Banca d'Italia - Provv. 29-07-2009 e succ. modif. e integrazioni)

1. DESCRIZIONE BENI : (cfr. art. 2 Condizioni generali di locazione finanziaria) N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J00N003803. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J90N003802. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J70N003801. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J50N003800. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J20N003799. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J00N003798. N° 1 n.1 autobus HEULIEZ GX 137; telaio VJ14014J90N003797.
Assicurazione F.I. a cura Utilizzatore
2. FORNITORE : IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 10156 TORINO (TO)
3. PREZZO PREVISTO DI ACQUISTO: Euro 1.589.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTO OTTANTANOVEMILA/00) oltre I.V.A. .
4. DURATA: (cfr. art. 3 Condizioni generali di locazione finanziaria) n° 72 mesi.
5. CORRISPETTIVO E COORDINATE BANCARIE: (cfr. art. 4 Condizioni generali di locazione finanziaria) Complessivi Euro 1.695.264,32 (UNMILIONE SEICENTONOVANTACINQUEMILA DUECENTO SESSANTAQUATTRO/32) oltre I.V.A. suddiviso come segue: un 1° canone di Euro 238.350,00 (DUECENTO TRENTOTTO MILA TRECENTO CINQUANTA/00), oltre I.V.A.; i canoni mensili dal 2° al 72° di Euro 20.519,92 (VENTIMILA CINQUECENTO DICIANNOVE/92), oltre I.V.A. cadauno. L'utilizzatore dovrà versare gli importi di cui sopra come segue:
il 1° canone contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
i canoni dal 2° al 72° a partire dal primo giorno del 1° mese seguente alla decorrenza (artt. 3 e 9 Condizioni generali di locazione finanziaria), con pari valuta.
Banca d'appoggio RID/RI.BA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TARANTO ABI 01030 CAB 15801.
6. SPESE APERTURA E PERFEZIONAMENTO PRATICA: Euro 15.880,00 (QUINDICIMILA OTTOCENTO OTTANTA/00) oltre I.V.A.
7. SPESE D'INCASSO:
a) 4,00 (QUATTRO/00) oltre IVA in caso di invio delle fatture a mezzo posta ordinaria;
b) 3,25 (TRE/25) oltre IVA in caso di invio elettronico delle fatture;
8. SPESE PER COMUNICAZIONE ex art. 119 T.U.B.: Euro 20,00 (VENTI/00) oltre I.V.A.
9. CORRISPETTIVO OPZIONE D'ACQUISTO: (cfr. art. 6 Condizioni generali di locazione finanziaria): Euro 15.890,00 (QUINDICIMILA OTTOCENTONOVANTA/00) oltre I.V.A.
10. SPESE CHIUSURA PRATICA: Euro 150,00 (CENTO CINQUANTA/00) al netto dell'I.V.A.
11. INTERESSI DI MORA: (cfr. art. 8 Condizioni generali di locazione finanziaria): senza necessità d'intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing indicato nel Contratto al momento della sua conclusione aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 vigente alla data di conclusione del presente contratto o, se inferiore, al tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora.
12. ONERI DI PRELOCAZIONE: (cfr. art. 9 Condizioni generali di locazione finanziaria): 2,90 punti oltre EURO INTERBANK OFFERED RATE - EURIBOR MEDIA MENSILE 3 M. Il parametro utilizzato verrà rilevato sul quotidiano SOLE 24 ORE (fonte: ATIC) per ogni periodo di adeguamento e ricalcolato come segue: MEDIA DEI VALORI MEDI MENSILI
13. TASSO DI ATTUALIZZAZIONE: (cfr. artt. 16 e 19 Condizioni generali di locazione finanziaria): EURO INTERBANK OFFERED RATE - EURIBOR MEDIA MENSILE 3 M, preso a base del calcolo per la determinazione del corrispettivo contrattuale, pari a 0,000% diminuito di 0,00 punti percentuali.
14. INDICIZZAZIONE E SUO REGOLAMENTO: (cfr. art. 7 Condizioni generali di locazione finanziaria): Il corrispettivo di locazione finanziaria è indicizzato come segue: parametro: EURO INTERBANK OFFERED RATE - EURIBOR MEDIA MENSILE 3 M; tasso di riferimento: 0,000%; rilevamento variazioni del parametro: Il parametro utilizzato verrà rilevato sul quotidiano SOLE 24 ORE (fonte: ATIC) per ogni periodo di adeguamento e ricalcolato come segue: MEDIA DEI VALORI MEDI MENSILI arrotondata al quarto di punto superiore; adeguamenti: al termine di ogni semestre contrattuale ed eventualmente, al momento di esercizio dell'opzione; tabella coefficienti: 1° periodo 0,06371 - 2° periodo 0,04884 - 3°

(segue da pagina precedente)

periodo 0,04452 - 4° periodo 0,04014 - 5° periodo 0,03569 - 6° periodo 0,03118 - 7° periodo 0,02661 - 8° periodo 0,02197 - 9° periodo 0,01726 - 10° periodo 0,01248 - 11° periodo 0,00763 - 12° periodo 0,00271...

Il conguaglio: corrisponderà al risultato ottenuto sommando gli importi pagati a titolo di canone nel periodo (partendo dal primo giorno del mese di decorrenza del contratto: escluso quindi quanto anticipato in sede di perfezionamento dell'operazione) moltiplicato per la differenza tra il valore assunto dal parametro ed il tasso di riferimento sopraindicati; tale prodotto sarà poi ulteriormente moltiplicato per il rispettivo coefficiente, come da tabella sopra riportata.

Se il parametro risulta inferiore al 0,000%, non si procederà a conguaglio alcuno al di sotto di tale soglia.

Se i conguagli superano l'importo di Euro 25,00, a favore dell'Utilizzatore o a favore del Concedente, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo saranno emesse rispettivamente nota di credito con avviso di pagamento ovvero fattura di addebito. Il mancato o ritardato pagamento di quest'ultima entro 15 giorni dalla sua emissione comporterà l'applicazione di quanto stabilito in caso di ritardo (mora) e di inadempimento. Se il concedente emette la nota di credito sarà riaddebitato il costo per il calcolo dell'indicizzazione, pari a Euro 10.

15. CLAUSOLE PARTICOLARI: Le parti si danno atto che i beni oggetto del presente contratto non sono assicurati dal concedente. Valgono quindi le previsioni di cui al secondo capoverso dell'art. 15.

IL PAGAMENTO AL FORNITORE E' SUBORDINATO ALLA CONSEGNA DEI BENI

L'art. 4 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria si intende integralmente sostituito dal seguente:

art. 4 - Corrispettivo - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari - Il corrispettivo della locazione finanziaria riportato nelle Condizioni particolari dovrà essere versato alle scadenze ivi indicate, con pari valuta, essendosi di ciò tenuto conto nella sua quantificazione. L'utilizzatore si obbliga a pagare il corrispettivo con una autorizzazione permanente S.D.D. (Sepa Direct Debit) alla banca indicata nelle Condizioni particolari per l'addebito in conto corrente delle richieste di incasso del Concedente.

Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente contratto di locazione finanziaria, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, pertanto tutti i pagamenti previsti nel presente contratto dovranno essere effettuati dalle parti mediante l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie. Le parti si obbligano altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto di locazione finanziaria, le parti prendono atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 7779192850.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

L'utilizzatore sarà responsabile per la mancata esecuzione dei pagamenti da parte della propria banca.

Sino al perfezionamento della procedura S.D.D., l'utilizzatore farà i pagamenti, contro ritiro delle ricevute bancarie elettroniche (Ri.Ba.) che il Concedente emetterà domiciliandole presso la stessa banca. Le parti potranno concordare forme diverse di pagamento solo in forma scritta.

Sono a carico dell'utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni particolari, oltre I.V.A.:

f) la funzione (causa) del presente contratto è di finanziamento (finanziaria) e non di vendita (traslativa) o di semplice godimento (locatizia); pertanto tutte le norme incompatibili con la funzione finanziaria saranno considerate inapplicabili;

g) solo in considerazione di quanto sopra la Banca è disposta ad acquistare i beni scelti e indicati dall'utilizzatore, per concederglieli in locazione finanziaria;

- le spese di apertura e di perfezionamento pratica, versate contestualmente al primo canone;

- le spese di incasso, per singola fattura e quelle di chiusura pratica;

- le spese postali per trasmissione copie fatture, estratti conto, comunicazioni anche se effettuate ai sensi di legge (art. 119 T.U.B.);

- se l'operazione è assistita da agevolazioni comunitarie o nazionali o regionali o provinciali, si aggiungono le spese connesse alla loro istruttoria e, qualora concesse, alla loro gestione

In relazione al pagamento della tassa di proprietà automobilistica di cui all'art. 11 delle Condizioni di locazione finanziaria (bollo auto), richiediamo che il relativo importo ci venga riaddebitato in n. 1 rate. Come previsto dal predetto art. 11 provvederemo a corrispondervi una commissione di 10 euro oltre IVA a titolo di corrispettivo per ciascun pagamento effettuato.

16. BENI USATI: CLAUSOLA NON APPLICABILE

(segue da pagina precedente)

La presente proposta è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. per 30 giorni dalla data odierna.

Vedasi firma dell'utilizzatore presente sull'originale Iccrea BancaImpresa S.p.A.

L'utilizzatore dichiara di avere piena consapevolezza delle condizioni particolari che precedono ed approva espressamente la clausola 15. (CONDIZIONI PARTICOLARI), la clausola 16. (BENI USATI - limitatamente alla rinuncia a contestazioni) , ove applicabili.

Inoltre accetta senza riserve le Condizioni Generali allegate e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., approva espressamente il regolamento di indicizzazione e le clausole particolari, ed i seguenti articoli delle Condizioni generali stesse: art. 6 (opzione di acquisto - limitatamente alla decadenza dell'opzione di acquisto), art. 8 (mora - limitatamente alla parte in cui prevede l'obbligo di pagamento e la contestazione in separata sede), art. 9 (consegna dei beni e oneri di prelocazione), art. 10 (esonero da responsabilità - legittimazione ad agire), art. 11 (immatricolazione - documenti di circolazione - licenze - tasse - utilizzo e manutenzione dei beni), art. 12 (addizioni e miglioramenti), art. 13 (tutela dei diritti del concedente), art. 14 (ipotesi di cessione), art. 15 (assicurazione - limitatamente alla previsione della copertura d'ufficio), art. 16 (perdita - deterioramento - furto), art. 18 (riconsegna dei beni), art. 19 (risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore), art. 20 (risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore), art. 21 (obbligo di informazione - adempimenti antiriciclaggio), art. 23 (elezione di domicilio), art. 24 (risoluzione stragiudiziale delle controversie - limitatamente alla deroga della competenza territoriale), art. 25 (Controversie)

Vedasi firma dell'utilizzatore presente sull'originale Iccrea BancaImpresa S.p.A.

Firme apposte in mia presenza, per conferma autenticità

Vedasi firma dell'incaricato presente sull'originale Iccrea BancaImpresa S.p.A.

**Condizioni generali di Locazione Finanziaria di beni mobili
targati allegata alla Proposta N° 4199920006**

Premesso

- a) Iccrea Bancalmpresa S.p.A. (più brevemente la "Banca" o il "Concedente"), è una banca specializzata nella locazione finanziaria; pertanto acquista i beni scelti dai propri Clienti con il solo scopo di concederli in locazione finanziaria agli stessi per un tempo determinato al termine del quale possono acquistarli al prezzo indicato nel contratto;
- b) l'utilizzatore si è rivolto alla Banca per avere in locazione finanziaria i beni descritti nelle Condizioni particolari di questo contratto, chiedendo al Concedente di acquistarli, dopo aver verificato la congruità del prezzo, dal fornitore di sua fiducia, con il quale ha trattato e definito le modalità della fornitura;
- c) il Concedente ha valutato la situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica dell'utilizzatore, quale risulta dalle dichiarazioni fatte e dagli elementi forniti dallo stesso e, all'esito di tale valutazione positiva, ha consentito di procedere all'acquisto del precisato bene, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore medesimo;
- d) l'utilizzatore dichiara di assumersi fin dalla data odierna il rischio che il fornitore non rispetti gli obblighi della fornitura (ai sensi dell'art. 1381 c.c.) e i rischi di perdita totale o parziale dei beni, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo. In nessun caso il Concedente sarà responsabile per tali rischi;
- e) le parti hanno inteso disciplinare la locazione finanziaria con i patti sotto riportati e con le Condizioni particolari che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- f) la funzione (causa) del presente contratto è di finanziamento (finanziaria) e non di vendita (traslativa) o di semplice godimento (locatizia); pertanto tutte le norme incompatibili con la funzione finanziaria saranno considerate inapplicabili;
- g) solo in considerazione di quanto sopra la Banca è disposta ad acquistare i beni scelti e indicati dall'utilizzatore, per concederglieli in locazione finanziaria;

è convenuto quanto segue

art. 1 - Validità premesse - Condizioni Particolari - Documento di sintesi - Le premesse, le condizioni particolari ed il documento di sintesi allegato formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2 - Oggetto - Il Concedente cede in locazione finanziaria all'utilizzatore, che accetta per sé e per i soggetti che possono succedergli in tutto o in parte, in via solidale ed indivisibile tra loro, i beni indicati nelle Condizioni particolari di cui le presenti Condizioni generali di locazione finanziaria costituiscono necessario ed essenziale allegato.

art. 3 - Decorrenza - La locazione finanziaria ha la durata indicata nelle Condizioni particolari e decorre dal primo giorno del mese in cui il singolo bene o l'ultimo dei beni è stato consegnato con le modalità previste nel successivo art. 9 o, se diverso, dal primo giorno del mese in cui è stato sottoscritto il verbale di consegna o, se previsto, di collaudo. Il Concedente ha comunque la facoltà di accertare anche autonomamente l'avvenuta messa a disposizione dei beni, il loro corretto funzionamento e la loro idoneità all'utilizzo, e di dare conseguentemente avvio alla decorrenza della locazione. Il calcolo del corrispettivo è stato effettuato tenendo conto di tutto quanto sopra.

art. 4 - Corrispettivo - Modalità di pagamento - Il corrispettivo della locazione finanziaria riportato nelle Condizioni particolari dovrà essere versato alle scadenze ivi indicate, con pari valuta, essendosi di ciò tenuto conto nella sua quantificazione. L'utilizzatore si obbliga a pagare il corrispettivo con una autorizzazione permanente S.D.D. (Sepa Direct Debit) alla banca indicata nelle Condizioni particolari per l'addebito in conto corrente delle richieste di incasso del Concedente. L'utilizzatore sarà responsabile per la mancata esecuzione dei pagamenti da parte della propria banca. Sino al perfezionamento della procedura S.D.D., l'utilizzatore farà i pagamenti, contro ritiro delle ricevute bancarie elettroniche (Ri.Ba.) che il Concedente emetterà domiciliandole presso la stessa banca. Le parti potranno concordare forme diverse di pagamento solo in forma scritta.

Sono a carico dell'utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni particolari, oltre I.V.A.:

- le spese di apertura e di perfezionamento pratica, versate contestualmente al primo canone;
- le spese di incasso, per singola fattura e quelle di chiusura pratica;
- le spese postali per trasmissione copie fatture, estratti conto, comunicazioni anche se effettuate ai sensi di legge (art. 119 T.U.B.);

- se l'operazione è assistita da agevolazioni comunitarie o nazionali o regionali o provinciali, si aggiungono le spese connesse alla loro istruttoria e, qualora concesse, alla loro gestione.

art. 5 - Maggiori o minori esborsi - Il corrispettivo della locazione finanziaria è stato calcolato anche in base al prezzo di acquisto dei beni, indicato nelle Condizioni particolari. Se l'esborso finale del Concedente risulta maggiore o minore per qualsiasi ragione, nessuna esclusa (quali, ad esempio, oscillazioni di cambio, oneri di sdoganamento e diritti doganali, commissioni bancarie, imposte), il corrispettivo della locazione finanziaria sarà modificato, in più o in meno, per ristabilire l'equilibrio voluto dalle parti.

Il Concedente ha sempre la facoltà di chiedere all'utilizzatore di versargli in unica soluzione quanto ha pagato in più rispetto al prezzo previsto nelle Condizioni particolari.

art. 6 - Opzione di acquisto - Alla scadenza della locazione finanziaria, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al prezzo indicato nelle Condizioni particolari. L'utilizzatore può acquistare i beni solo nella loro totalità, escluso qualsiasi frazionamento.

Il diritto di opzione, ossia l'esercizio della facoltà di acquisto, è sottoposto ad entrambe le seguenti condizioni sospensive: che l'utilizzatore (1) abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto e (2) abbia versato il prezzo pattuito e il rimborso forfetario delle spese di chiusura pratica indicato nelle Condizioni particolari.

Il passaggio di proprietà sarà effettuato a mezzo di Agenzia di fiducia del concedente, senza alcuna garanzia di quest'ultimo e con spese interamente a carico dell'utilizzatore sulla base delle tariffe dell'Agenzia in vigore, come risultanti da regolare fattura emessa dal concedente.

La facoltà di acquisto dovrà essere esercitata a mezzo raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della scadenza della locazione finanziaria. Se nel termine di scadenza della locazione finanziaria l'utilizzatore non provvede a quanto indicato nei precedenti punti (1) e (2) o non fornisce la documentazione necessaria al passaggio di proprietà, l'esercizio dell'opzione si intenderà decaduto, con le conseguenze di cui al successivo art. 18.

art. 7 - Indicizzazione - Se previsto nelle Condizioni particolari, il corrispettivo della locazione finanziaria è indicizzato in base al regolamento riportato nelle stesse.

art. 8 - Mora - I pagamenti previsti nel presente contratto non potranno essere ritardati o sospesi per qualsiasi ragione e/o contestazione. Eventuali diritti o pretese dell'utilizzatore dovranno essere fatti valere in separata sede. Senza necessità d'intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing indicato nel Contratto al momento della sua conclusione aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 vigente alla data di conclusione del presente contratto o, se inferiore, al tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora. Il Concedente potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale, anche in presenza di indicazioni diverse da parte dell'utilizzatore. Ogni comunicazione scritta per il sollecito di pagamento, comporterà l'addebito all'utilizzatore sino a Euro 26 per il rimborso spese gestione straordinaria, oltre alle spese postali e all'I.V.A.

Se l'inadempimento dell'utilizzatore assume carattere ripetitivo, il Concedente è autorizzato a fare intervenire società di recupero crediti, il cui costo, alla tariffa in vigore documentata, sarà a carico all'utilizzatore stesso, fatta salva la facoltà del Concedente di risolvere il contratto, come previsto dal successivo art. 19.

art. 9 - Consegna dei beni e oneri di prelocazione - Il Fornitore effettuerà la consegna o la messa a disposizione dei beni, con i necessari documenti di circolazione, direttamente all'utilizzatore nei termini e con le modalità d'uso.

L'utilizzatore è tenuto a verificare: (i) la titolarità dei beni del fornitore; (ii) la loro esatta corrispondenza a quelli ordinati e che formano oggetto della presente locazione finanziaria (iii), la loro regolarità e conformità alle norme sulla circolazione, sull'uso, in materia antinfortunistica, antinquinamento e di sicurezza.

Se per i beni è prevista un'apposita omologazione od un particolare accertamento, l'utilizzatore dovrà acquisire dal fornitore anche il documento attestante l'avvenuta omologazione o accertamento dell'ente competente.

L'utilizzatore dovrà sottoscrivere apposito verbale - nel testo predisposto dal Concedente - con il quale darà atto dell'intervenuta consegna e regolarità dei beni.

Se l'utilizzatore non intende sottoscrivere il verbale di consegna, dovrà comunicare, entro e non oltre il termine di 48 ore, al fornitore ed al Concedente, a mezzo raccomandata con preavviso telegrafico, i motivi della mancata sottoscrizione del verbale stesso, astenendosi nel frattempo dall'utilizzo anche parziale dei beni. In mancanza della suddetta notifica la consegna e/o il collaudo, qualora richiesto in relazione alla natura dei beni, si intenderanno accettati.

Se l'utilizzatore rifiuta senza giustificato motivo di ricevere in consegna i beni, si applicherà la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 19.

Le parti si danno reciprocamente atto che, per le caratteristiche di questo particolare mercato, fra il momento del pagamento del prezzo e quello della consegna del bene, ovvero della decorrenza contrattuale, potrebbe intercorrere un lasso di tempo, anche rilevante. In tale caso, l'utilizzatore sarà tenuto a versare trimestralmente oneri di prelocazione da calcolare sulle somme versate dal Concedente. Gli oneri di prelocazione saranno determinati sulla base dei versamenti via via effettuati, applicando il tasso indicato nelle Condizioni particolari. Il tasso come sopra determinato sarà calcolato sul complessivo debito generato dai sopra richiamati pagamenti, al lordo delle imposte ed al netto di quanto eventualmente versato dall'utilizzatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, restando inteso che l'importo dell'Iva sarà escluso dal calcolo nel momento in cui la società concedente effettuerà la liquidazione della relativa I.V.A. periodica. Le parti concordano altresì che non si darà luogo ad addebiti per importi risultanti inferiori ad Euro 26=, al netto di I.V.A..

art. 10 - Esonero da responsabilità - Legittimazione ad agire - Per i motivi per i quali il Concedente ha acquistato i beni scelti dall'utilizzatore e per la funzione finanziaria del presente contratto, come indicato in premessa, ogni responsabilità, onere e rischio comunque connessi ai beni, anche se causati da persona diversa dall'utilizzatore, sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore stesso. Inoltre l'utilizzatore sarà responsabile per i danni a persone, animali e cose. Pertanto, l'utilizzatore manleva il Concedente da ogni richiesta o pretesa da parte di terzi, impegnandosi a risarcirlo, anche oltre i limiti dell'eventuale copertura assicurativa, per ogni pregiudizio, danno e spesa che possano derivargli. L'utilizzatore garantisce il Concedente per l'esatto adempimento del fornitore (art. 1381 c.c.) e riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per l'inadempimento del fornitore per: (i) la mancata o ritardata consegna dei beni (ii) le eventuali difformità (iii) la mancata omologazione (iv) i vizi palesi ed occulti (v) i difetti di funzionamento (vi) l'inidoneità o il mancato rendimento dei beni.

Nei casi sopra indicati, l'utilizzatore rinuncia fin da ora a chiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione o sospensione del corrispettivo, il risarcimento danni e/o indennità e a rinunciare a qualunque altra rivendicazione nei confronti del Concedente, anche se i beni non siano stati utilizzati per qualsivoglia ragione.

Il Concedente peraltro si obbliga a concordare con il fornitore che le garanzie derivanti dalla compravendita siano estese anche all'utilizzatore, che sarà legittimato, anche quale mandatario nel proprio interesse (in rem propriam), alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c. nel maggior termine risultante nell'ordine di acquisto. Ove ciò non si rendesse possibile, le garanzie saranno attivate dal concedente, su richiesta scritta dell'utilizzatore, in nome proprio, ma a cura, rischio e spese dell'utilizzatore medesimo.

art. 11 - Immatricolazione - Documenti di circolazione - Licenze - Tasse - Utilizzo e manutenzione dei beni - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge 80/05 e 91, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), il Concedente conferisce mandato all'utilizzatore affinché in suo nome e conto:

(i) provveda alla prima iscrizione dei beni oggetto del presente contratto di locazione finanziaria al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) a nome del Concedente, quale proprietario del veicolo, con l'indicazione dell'utilizzatore sui documenti di circolazione; (ii) sottoscriva la relativa istanza dell'acquirente; (iii) svolga ogni altro adempimento per l'immatricolazione del veicolo stesso.

L'utilizzatore si obbliga a:

- (a) provvedere a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità alla immatricolazione ed iscrizione del veicolo;
- (b) ottenere tempestivamente l'idonea e completa documentazione e tutte le autorizzazioni o licenze e altro previsto dalla legge e dai regolamenti per l'uso, la gestione e l'esercizio dei beni;
- (c) svolgere a proprie cura e spese le pratiche per gli eventuali collaudi, rinnovo di autorizzazioni e licenze e per ogni eventuale variazione documentale, inviando immediatamente al Concedente copia dei documenti regolarizzati;
- (d) consegnare al concedente copia del Certificato di Proprietà Digitale o dell'Attestazione di avvenuta iscrizione al P.R.A., entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione;
- (e) sostenere il costo e l'onere del pagamento di qualsiasi tassa diretta o indiretta, presente o futura, permanente od "una tantum", relativa alla proprietà, alla circolazione ed all'uso dei beni, nell'ammontare stabilito dai competenti Organi e fino all'eventuale compravendita, restituzione o perdita di possesso o radiazione. L'utilizzatore è responsabile per gli eventuali ritardi od omissioni di pagamento;
- (f) conservare tutti i documenti (certificati, licenze, concessioni ed autorizzazioni e/o i contrassegni, ricevute dei pagamenti) che dovranno accompagnare i beni durante la loro circolazione ed uso.

Con particolare riferimento all'obbligo di cui al precedente punto e) è posto a carico dell'utilizzatore il costo e l'onere del pagamento della tassa di proprietà automobilistica (qui di seguito "bollo auto"), così come espressamente previsto dall'art. 7 comma 2 della L. 99/2009. Con la sottoscrizione del presente contratto l'utilizzatore conferisce al Concedente espresso mandato irrevocabile per il pagamento, in suo nome e per suo conto, del bollo auto. Detto mandato deve intendersi valido ed efficace per tutta la durata del presente contratto e/o di sue eventuali cessioni o variazioni. Al riguardo l'utilizzatore accetta sin da ora che il pagamento del bollo auto sarà effettuato da agenzia di fiducia del Concedente e pertanto autorizza

espressamente il Concedente medesimo alla trasmissione a detta agenzia dei propri dati.

A fronte del pagamento del bollo auto, il Concedente provvederà a riaddebitare all'utilizzatore in un'unica soluzione, ovvero in 1 rate qualora espressamente richiesto per iscritto dall'utilizzatore stesso, l'importo pagato oltre ad una commissione di 10 euro oltre IVA a titolo di corrispettivo per ciascun pagamento effettuato.

L'utilizzatore si obbliga sotto la propria responsabilità a: 1) custodire ed usare i beni con diligenza, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, anche a carattere locale, particolarmente in materia di antinfortunistica, antinquinamento e sicurezza stradale; 2) rispettare i limiti d'uso delle licenze e autorizzazioni di cui sia in possesso, e secondo le istruzioni del fornitore e/o costruttore; 3) osservare tutte le norme sulla circolazione e sull'impiego, sulla abilitazione alla guida ed sull'uso dei beni, accertando l'idoneità delle persone a ciò destinate; 4) utilizzare i beni in conformità alla loro destinazione, escluse pertanto competizioni e gare, coperti dalle prescritte autorizzazioni ed in regola con le tasse automobilistiche; 5) non utilizzare i beni all'estero se non per brevi periodi, previa estensione delle coperture assicurative ed acquisizione della prescritta delega a condurre rilasciata dal Concedente a spese dell'utilizzatore.

L'utilizzatore si obbliga a mantenere i beni in buono stato di conservazione e funzionamento, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria a mezzo di ditte o personale specializzato, quando necessario ovvero quando previsto dalle istruzioni del costruttore. Nel periodo di validità della garanzia, gli interventi dovranno essere effettuati presso l'organizzazione di assistenza della casa costruttrice, con ricambi originali, comunque a cura e spese dell'utilizzatore.

art. 12 - Addizioni e miglioramenti - L'utilizzatore è obbligato a richiedere al Concedente l'autorizzazione per qualsiasi modifica da apportare sui beni oggetto della locazione finanziaria e rinuncia ad ogni indennità per i miglioramenti e/o per le addizioni eseguite, anche se autorizzati dal Concedente. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità per l'eventuale decadimento della garanzia del fornitore e/o costruttore. Se le addizioni non possono essere tolte alla scadenza contrattuale, saranno ritenute dal Concedente, senza compensi o indennità.

art. 13 - Tutela dei diritti del concedente - Contravvenzioni - L'utilizzatore deve:

- far riconoscere e far rispettare a proprie spese il diritto di proprietà del Concedente;
- adottare tutte le iniziative perché i beni vengano esclusi da eventuali misure cautelari ed esecutive di terzi;
- informare immediatamente il Concedente, a mezzo telegramma, di ogni circostanza che possa menomare la sua proprietà sui beni o modificare o limitare i suoi diritti;
- ritirare a propria cura i beni in ipotesi di rimozione forzata o di sequestro da parte delle competenti Autorità, entro cinque giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, sostenendo direttamente le relative spese;
- sostenere direttamente gli oneri per eventuali infrazioni alla normativa vigente, commesse in proprio o dalle persone cui avrà affidato i beni;
- entro cinque giorni dalla richiesta, corrispondere al Concedente l'importo di EURO 26, oltre alle spese postali e all'I.V.A., per costi di gestione se il Concedente, ricevuta la contravvenzione, provvede all'invio della stessa all'utilizzatore che è tenuto all'obblazione, ovvero entro cinque giorni dalla richiesta, rimborsare al Concedente l'importo delle oblazioni che il Concedente abbia deciso di pagare a suo insindacabile giudizio, e versare l'importo di EURO 26= per spese di gestione straordinaria, oltre alle spese postali ed all'I.V.A..

E' espressamente convenuto che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per il mancato o intempestivo pagamento delle contravvenzioni, anche se emesse a suo nome.

art. 14 - Ipotesi di cessione - Il Concedente potrà cedere in ogni momento a terzi il presente contratto, ovvero i diritti dallo stesso derivanti. Diversamente è vietata all'utilizzatore la cessione totale o parziale del presente contratto, anche nell'ambito di eventuale conferimento o cessione di azienda, o il trasferimento a qualsiasi titolo, totale o parziale del presente contratto, dei diritti e/o degli obblighi derivanti da e/o connessi allo stesso, la sublocazione, la locazione o il comodato dei beni, senza il previo consenso scritto del Concedente. La cessione produrrà effetti a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione di accettazione da parte del Concedente. In tale caso, l'utilizzatore dovrà versare le spese di variazione amministrativa pari ad Euro 517,00 oltre I.V.A.

art. 15 - Assicurazione - I beni di cui al presente contratto dovranno essere assicurati, presso Compagnia autorizzata ad operare in Italia, per tutta la durata della locazione finanziaria più trenta giorni e comunque fino alla riconsegna od il trasferimento della proprietà dei beni medesimi.

L'assicurazione dovrà essere (i) per il prezzo di acquisto contro tutti i danni conseguenti a incendio e furto, (ii), contro i rischi da responsabilità civile auto (R.C.A.), e (iii) ove richiesto dal Concedente, contro i rischi da danni accidentali (KASKO).

Gli oneri del contratto ed i premi di assicurazione, comprese le spese accessorie, saranno a carico dell'utilizzatore.

La polizza R.C.A. dovrà avere i massimali minimi, secondo la tipologia del veicolo, previsti dalla vigente legge in materia di assicurazione obbligatoria ai sensi del DLgs 209/2005 e suoi successivi regolamenti di attuazione.

- Le polizze dovranno essere vincolate a favore del Concedente/beneficiario alle condizioni dal medesimo richieste. Il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, trattare con la Compagnia assicuratrice anche in nome e per conto dell'utilizzatore, transigere, nominare periti, firmare quietanze ed incassare indennizzi. Le polizze, le appendici di vincolo e le relative quietanze dovranno essere esibite al fornitore al momento della consegna e inviate in copia al Concedente, con l'esclusione dell'appendice di vincolo che dovrà essere inviata tassativamente in originale, entro sette giorni. Dette polizze e appendici saranno controllate dal Concedente ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche concordate. Per detto controllo il concedente addebiterà all'utilizzatore un importo forfetario per rimborso spese gestione straordinaria, comunque non inferiore a Euro 50= e non superiore a Euro 100=, più le spese postali, oltre I.V.A. Successivamente, ad ogni scadenza della polizza (anche infrannuale), l'utilizzatore dovrà inviare copia della quietanza di rinnovo e, se sostituita, copia della nuova polizza.
- Se i beni risultano scoperti di assicurazione o non vengono pagati i premi, o se l'utilizzatore non consegna le polizze e i relativi allegati, ovvero di non corrispondenza alle specifiche garanzie sopra richieste, il Concedente potrà provvedervi a propria cura, ma a spese dell'utilizzatore, che dovrà rimborsarle alla Banca entro cinque giorni dalla richiesta, nell'ammontare quietanzato dalla Compagnia assicuratrice, insieme al rimborso spese gestione straordinaria fissato in Euro 50=, più le spese postali e I.V.A.
- In tale caso, l'utilizzatore avrà l'obbligo di verificare la congruità delle assicurazioni stipulate ed avrà diritto di richiederne l'ampliamento a sue spese. Dovrà dare immediata comunicazione al Concedente di qualsiasi evento rientrante nelle citate coperture.
- In deroga a quanto sopra, l'utilizzatore potrà richiedere di aderire alla convenzione assicurativa intrattenuta dal Concedente con primaria Compagnia, sottoscrivendo apposito allegato, alle condizioni ivi riportate o richiamate. In tal caso è riconosciuta facoltà al Concedente, ferme comunque le garanzie offerte, di sostituire in pendenza di rapporto la Compagnia convenzionata, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'utilizzatore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere da tale rapporto assicurativo, entro quindici giorni dalla comunicazione di variazione, previa in ogni caso la copertura diretta. L'esistenza della copertura assicurativa non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità a carico dell'utilizzatore, come previsto nel contratto di locazione finanziaria.

art. 16 - Perdita - Furto - Danni - Sinistri - Se i beni vanno totalmente perduti per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, l'utilizzatore deve fare denuncia alla Compagnia assicuratrice ed al Concedente entro le 48 ore successive a mezzo Raccomandata A.R.. In caso di danni di notevole entità a persone ed a cose ne deve dare preavviso telegrafico.

In particolare:

- (a) In caso di furto totale, l'utilizzatore dovrà inviare al Concedente originale o copia conforme della denuncia di furto, indicante Iccrea Bancalmpresa S.p.A. quale proprietario. Se sono andati perduti i Documenti di Circolazione, il Concedente reperirà la documentazione necessaria alla liquidazione assicurativa, con riaddebito all'utilizzatore dei costi sostenuti. Se risulta impossibile l'iscrizione della perdita di possesso al PRA competente, saranno riaddebitate all'utilizzatore anche le tasse di proprietà che continueranno a maturare successivamente all'evento.
- (b) In caso di incendio totale, oltre a quanto sopra previsto, l'utilizzatore dovrà provvedere ad iscrivere la radiazione del veicolo presso il PRA competente;
- (c) In caso di sinistro totale, l'utilizzatore provvederà come sopra alla radiazione ma, in luogo della denuncia alle competenti autorità, potrà procedere con apposita dichiarazione di sinistro.

In tutti i casi sopra indicati il Concedente ha diritto a trattenere i canoni ed ogni altro compenso acquisito fra la data della perdita e quella della ricezione della relativa notizia. L'utilizzatore dovrà versare al concedente, entro la scadenza del canone successivo alla conoscenza dell'evento, un importo pari ai residui canoni attualizzati al tasso di attualizzazione indicato nelle Condizioni particolari, oltre al pattuito prezzo di opzione. In caso di mora, in deroga alla previsione di cui al precedente art. 8, troverà applicazione il tasso contrattuale, maggiorato di due punti.

Se i beni subiscono una perdita soltanto parziale il Concedente ha diritto a trattenere i canoni ed ogni altro compenso acquisito fra la data della perdita e quella della ricezione della relativa notizia. Il Concedente adeguerà i canoni dovuti, comunicandoli all'utilizzatore, senza necessità di ulteriori formalità. In caso di deterioramento eccedente l'uso normale, l'utilizzatore dovrà provvedere al loro immediato ripristino, senza diritto a riduzione o sospensione del canone. L'eventuale indennizzo liquidato per gli eventi di cui sopra, sarà di competenza dell'utilizzatore, se è in regola con i pagamenti previsti nel contratto di locazione finanziaria.

art. 17 - Ispezioni - L'utilizzatore deve comunicare al Concedente il luogo di custodia abituale dei beni e le eventuali variazioni. L'utilizzatore si impegna a mantenere leggibili le indicazioni di fabbrica necessarie alla identificazione dei beni stessi. Per tutta la durata della locazione finanziaria, il Concedente avrà la facoltà di effettuare ispezioni e verifiche sui beni, a mezzo di persone delegate, limitando al massimo le soste forzate. Al riguardo l'utilizzatore accetta che le predette

ispezioni e verifiche verranno effettuate per mezzo di tecnici di fiducia del Concedente e che i costi delle stesse e delle perizie redatte dai medesimi tecnici, documentate da regolare fattura, saranno ribaltati sull' utilizzatore stesso.

art. 17bis

art. 18 - Riconsegna dei beni - Se l'utilizzatore non esercita la facoltà di acquisto di cui al precedente Art. 6, dovrà riconsegnare i beni, completi di ogni accessorio, variante od allestimento, entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria e nel luogo, nei termini e nei modi indicati dal Concedente. L'utilizzatore dovrà esibire copia del contratto di locazione finanziaria e consegnare i Documenti di Circolazione. I beni non dovranno avere subito che l'usura normale, fermo restando l'obbligo di ripristino di cui al precedente art. 16. Le parti sottoscriveranno apposito verbale della consegna. La mancata restituzione dei beni autorizzerà il Concedente a presentare querela per appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

art. 19 - Risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utilizzatore - L'inadempimento dell'utilizzatore anche di una sola delle obbligazioni contenute negli articoli di seguito elencati potrà dare luogo, in considerazione del valore alle stesse attribuito, alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cc.:

art. 4 (corrispettivo - modalità di pagamento), art. 5 (maggiori o minori esborsi), art. 7 (indicizzazione), art. 8 (mora), art. 9 (consegna dei beni e oneri di prelocazione), art. 10 (esonero da responsabilità - legittimazione ad agire), art. 11 (immatricolazione - documenti di circolazione - licenze - tasse - utilizzo e manutenzione dei beni), art. 13 (tutela dei diritti del Concedente - contravvenzioni), art. 14 (ipotesi di cessione), art. 15 (assicurazione), art. 16 (perdita - furto - danni - sinistri), art. 17 (ispezioni), art. 21 (obbligo di informazione - adempimenti antiriciclaggio), art. 22 (spese - imposte), oltre all'eventuale regolamento di indicizzazione ed alle eventuali clausole particolari di cui alle condizioni particolari. Il Concedente avrà, inoltre, la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:

- diminuzione delle garanzie patrimoniali offerte dall'utilizzatore o delle garanzie collaterali all'operazione, ovvero diminuzione del patrimonio dell'utilizzatore in modo tale che risulti compromessa la sua capacità di adempiere le proprie obbligazioni o che comporti un serio pregiudizio alle ragioni di credito del Concedente;
- mancata rispondenza alla realtà delle situazioni, dei dati e dei conti dal medesimo prospettati con riferimento sia all'utilizzatore stesso sia ai garanti o ai rispettivi soci;
- assoggettamento dell'utilizzatore o dei garanti a procedure esecutive o conservative anche di natura extragiudiziale, concorsuali o liquidatorie, comportanti il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni con modalità diverse da quelle usuali, quali, a solo titolo esemplificativo, il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni ai creditori o la liquidazione volontaria;
- emergere o venire a conoscenza da parte del Concedente di circostanze di fatto o di diritto che, se conosciute prima, avrebbero impedito la concessione della locazione finanziaria o indotto la concedente a non stipularla;
- grave inadempimento dell'utilizzatore consistente nel mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi ovvero di un importo equivalente;
- inadempimento ad obbligazioni di pagamento derivanti da altri contratti di leasing o di finanziamento o da altri rapporti di natura creditizia e/o finanziaria con il Concedente o con altre banche od enti del Gruppo Bancario cui appartiene il Concedente, qualora tale inadempimento sia la conseguenza di situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa;
- contrarietà dell'operazione al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 o alle altre disposizioni alla normativa c.d. antiriciclaggio.

La risoluzione sarà fatta valere mediante spedizione di una lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio eletto dall'utilizzatore in contratto, contenente la contestazione dell'inadempimento e la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ferma restando comunque per il concedente la facoltà di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c.

Se la risoluzione della locazione finanziaria interviene dopo la consegna dei beni ovvero dopo la decorrenza contrattuale, l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni, come previsto dal precedente art. 18 e a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita o ad altra collocazione del bene. Resta fermo quanto stabilito all'art. 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato mediante l'applicazione di una penale pari al 5,00% (cinque per cento) calcolata sul debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione.

Se l'inadempimento dell'utilizzatore avviene prima della consegna dei beni, ovvero prima della decorrenza contrattuale ai sensi dell'art. 3, l'utilizzatore sarà obbligato a rimborsare al concedente ogni spesa, nessuna esclusa ed eccettuata, sopportata in esecuzione del presente contratto, oltre agli oneri di prelocazione di cui al precedente art. 9, e l'eventuale risarcimento del danno determinato anche mediante l'applicazione di una penale pari al 5,00% (cinque per cento) calcolata

- sull'importo di cui il concedente sia creditore alla data di risoluzione, dedotto quanto eventualmente già versato a titolo di primo canone. Ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, il concedente retrocederà all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o altra collocazione del bene, ovvero quanto eventualmente ricevuto in restituzione dal fornitore, fermo restando, nella misura residua, il diritto di credito del concedente qualora il valore realizzato sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore ai sensi di tutto quanto sopra previsto.

art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore - Il Concedente potrà risolvere di pieno diritto la locazione finanziaria se la consegna dei beni non avviene secondo le modalità e nei termini pattuiti con il fornitore, o risulta impossibile per qualsiasi ragione, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, purché non imputabile al Concedente. L'utilizzatore, avendo prestato garanzia per l'adempimento del fornitore ai sensi dell'art. 1381 c.c., sarà tenuto a rimborsare al concedente tutte le somme già corrisposte al fornitore, e a corrispondere una penale pari al 2,00% (due per cento) di dette somme calcolate alla data di risoluzione, dedotto quanto eventualmente già versato a titolo di primo canone e a titolo di oneri di prelocazione.

L'utilizzatore dovrà inoltre corrispondere tutte le spese sostenute per perfezionamento e la risoluzione contrattuali; il concedente si obbliga a retrocedere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o altra collocazione del bene, ovvero riscosso in restituzione dal fornitore.

art. 21 - Obbligo di informazione - Adempimenti Antiriciclaggio - L'utilizzatore si obbliga a comunicare al Concedente, a mezzo raccomandata A.R., ogni eventuale modificazione sociale ed in particolare ogni atto preliminare alla trasformazione, fusione o scissione societaria o conferimento o cessione o affitto di azienda o ramo di azienda e ogni modificazione relativa alla composizione, alla forma od alla rappresentanza della società, nell'intesa che tale comunicazione - corredata da idonea documentazione - non avrà effetto nei confronti del Concedente se non a ricevimento avvenuto. Ciò anche se dette modificazioni sono pubbliche a termine di legge ed in qualsiasi altra forma.

In ogni caso sarà dovuto al Concedente un rimborso forfetario per le necessarie registrazioni e/o variazioni amministrative, comunque non superiore a Euro 517=, oltre I.V.A.

L'utilizzatore si obbliga a fornire al Concedente tutte le informazioni e la documentazione richiesta ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 o della normativa antiriciclaggio di tempo in tempo vigente. Il rifiuto di fornire dette informazioni, la relativa documentazione o il loro aggiornamento costituirà grave inadempimento e consentirà al Concedente di risolvere il presente contratto ai sensi del precedente art. 19.

art. 22 - Spese - Imposte - L'utilizzatore riconosce che con l'acquisto dei beni richiesti in locazione finanziaria il Concedente ha adempiuto alla sua obbligazione e che il corrispettivo, di cui al precedente art. 4, remunera detto adempimento. Ogni ulteriore attività richiesta al concedente non rientra nel citato corrispettivo. L'utilizzatore accetta a suo carico, ora per allora, i correlativi maggiori oneri.

Per quanto possa occorrere si riconosce che nelle attività di cui sopra sono ricomprese le forniture di copie conformi, dichiarazioni, atti notori, liberatorie, duplicati e quant'altro, sarà addebitato un rimborso forfetario non inferiore a Euro 10,00= oltre imposte e non superiore a Euro 60,00= oltre imposte ed oltre i puri costi sostenuti al riguardo dal Concedente (ad es.: spese postali, notarili, ecc.). Tale rimborso è dovuto anche se dette attività sono svolte nell'ambito di adempimenti già oggetto di addebito ai sensi delle clausole che precedono ed in aggiunta al relativo corrispettivo. Inoltre l'utilizzatore ovvero colui che gli succeda a qualunque titolo e/o colui che gli subentri nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta scritta alla Concedente, copia della documentazione inerente le eventuali singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni con la concedente stessa; in tale ipotesi saranno addebitati i costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00. Sono a carico dell'utilizzatore le spese comunque dipendenti dalla locazione finanziaria e al momento non quantificabili che saranno riaddebitate al costo. A tale criterio si uniformeranno i casi al momento non previsti, ma non esclusi in assoluto. Ulteriori costi a carico dell'utilizzatore sono specificati nelle Condizioni particolari, che formano parte integrante del presente contratto.

Tutte le imposte e tasse e qualsiasi onere o tributo, diretto od indiretto, al momento non quantificabili, afferenti la locazione finanziaria, comunque inerenti o conseguenti alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore, che si obbliga a rimborsarle al Concedente se le ha anticipate.

art. 23 - Elezione di domicilio - Ai fini del presente atto l'utilizzatore elegge il domicilio presso la sede indicata nelle Condizioni particolari, restando inteso che ogni comunicazione indirizzata al domicilio eletto, in assenza di una comunicazione di variazione, si avrà per ricevuta a tutti gli effetti anche qualora torni al Concedente per compiuta giacenza o irreperibilità o rifiuto dell'utilizzatore.

L'utilizzatore dichiara inoltre di aver riscontrato esattamente indicato il suo codice fiscale e partita I.V.A..

art. 24 Reclami - Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie - Per contestare un comportamento o un'omissione del Concedente, l'utilizzatore può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami del Concedente stesso, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. Il Concedente deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se l'utilizzatore non è soddisfatto della risposta del Concedente ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici del Concedente o sul sito www.iccreabancaimpresa.it nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che l'utilizzatore abbia presentato Reclamo alla Banca.

L'utilizzatore e il Concedente concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se l'utilizzatore non è soddisfatto della risposta del Concedente sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti danno atto pertanto che il procedimento di mediazione si svolgerà per il tramite dei mediatori di cui si avvale il Conciliatore BancarioFinanziario ed operanti in Roma, quale sede del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 del presente contratto. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Concedente e l'utilizzatore potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

art. 25 - Controversie - In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto, in deroga alle disposizioni processuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Vedasi visto dell'utilizzatore presente sull'originale Iccrea BancalImpresa S.p.A.

Firme apposte in mia presenza, per conferma autenticità

Vedasi firma dell'incaricato presente sull'originale Iccrea BancalImpresa S.p.A.

**PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI TARGATI
N° 4199920006 - DOCUMENTO DI SINTESI n°1**

Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante del contratto di locazione finanziaria, composto da condizioni generali e particolari.

CONCEDENTE Iccrea BancaImpresa S.p.A. con sede in Roma, Via Lucrezia Romana 41-47 C.F. 02820100580

UTILIZZATORE Amat S.P.A.

VENDITORE 1° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 1° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 2° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 2° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 3° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 3° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 4° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 4° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 5° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 5° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 6° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 6° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

VENDITORE 7° BENE Iveco S.P.A.

DESCRIZIONE 7° BENE n.1 autobus HEULIEZ GX 137

DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA : N. 72 mesi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ALLOCAZIONE FINANZIARIA	
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	
PREZZO DI ACQUISTO PREVISTO	Euro 1.589.000,00 (Unmilione cinquecentoottantanovemila/00) oltre I.V.A.
CORRISPETTIVO	Complessivi Euro 1.695.264,32 (Unmilione seicentonovantacinquemiladuecentosessantaquattro/32)
TASSO LEASING	Tasso Leasing nominale applicato al presente contratto è pari a 2,90% (Istruzioni Banca d'Italia - Provv. 29-07-2009 e succ. modif. e integrazioni).
MODALITA' VERSAMENTO	- il 1° canone di Euro 238.350,00 (Duecentotrentottomilatrecentocinquanta/00) oltre IVA da versare contestualmente alla sottoscrizione del contratto - i canoni mensili dal 2° al 72° di Euro 20.519,92 (Ventimilacinquecentodiciannove/92) oltre IVA a partire dal primo giorno del 1° mese susseguente alla decorrenza (artt. 3 e 9), con pari valuta.

COORDINATE BANCARIE		BANCA D'APPOGGIO RID/RI.BA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TARANTO ABI 01030 CAB 15801			
CORRISPETTIVO OPZIONE D'ACQUISTO		Euro 15.890,00 (Quindicimilaottocentonovanta/00) oltre I.V.A.			
INDICIZZAZIONE E SUO REGOLAMENTO					
PARAMETRO		EURIBOR MEDIA MENSILE 3 M (Base 360)			
VALORE DEL PARAMETRO APPLICATO		0,000%			
RILEVAMENTO VARIAZIONI DEL PARAMETRO		Il parametro utilizzato verterà rilevato sul quotidiano SOLE 24 ORE (fonte: ATIC) per ogni periodo di adeguamento e ricalcolato come segue: MEDIA DEI VALORI MEDI MENSILI arrotondata al quarto di punto superiore. Nel caso in cui venisse meno la pubblicazione con le modalità previste di detto parametro, il Concedente comunicherà tempestivamente il nuovo indice di riferimento.			
COEFFICIENTI APPLICABILI AL CONTRATTO		PERIODO	COEFFICIENTE	PERIODO	COEFFICIENTE
		1	0,06371	2	0,04884
		3	0,04452	4	0,04014
		5	0,03569	6	0,03118
		7	0,02661	8	0,02197
		9	0,01726	10	0,01248
		11	0,00763	12	0,00271
		CONGUAGLIO		Alla scadenza di ciascun periodo come sopra individuato partendo dal primo giorno del mese di competenza della consegna dei beni, sarà effettuato un adeguamento del corrispettivo della locazione finanziaria a titolo di indicizzazione calcolato secondo il seguente criterio. L'importo del conguaglio corrisponderà al risultato ottenuto dal seguente calcolo : - sommatoria degli importi pagati a titolo di canone nel periodo (partendo dal primo giorno del mese di decorrenza del contratto, escluso quanto anticipato in sede di perfezionamento dell'Operazione); - il risultato viene moltiplicato per la differenza tra valore assunto dal parametro ed il tasso di riferimento sopraindicati; - il risultato deve essere ulteriormente moltiplicato per il rispettivo coefficiente riportato in tabella. Vale a dire : somma dei canoni x (valore - tasso) x coefficiente del periodo. Se il parametro risulta inferiore a 0,000%, non si procederà a conguaglio al di sotto di tale soglia.	
ADEGUAMENTI		Gli adeguamenti, secondo le regole contenute in questo allegato, avverranno alla fine di ogni SEMESTRE CONTRATTUALE e eventualmente, al MOMENTO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE. Gli adeguamenti, ove si riscontrasse una differenza, in più o in meno, di oltre 25,00 Euro saranno comunicati dal Concedente di regola, entro 30 giorni dalla fine del periodo, con emissione di nota di credito accompagnata da avviso di pagamento, per conguagli a favore dell'Utilizzatore, con emissione di fattura nel caso contrario. Nella soprariportata ipotesi di emissione di nota di credito sarà riaddebitato il costo per il calcolo dell'indicizzazione pari a Euro 10,00			
PAGAMENTO CONGUAGLIO		Il pagamento della fattura che regolerà definitivamente la posizione contabile del relativo periodo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data della stessa. L'eventuale ritardo sarà regolato a norma dell'emarginato contratto.			
ALTRI TASSI					

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE	RIMBORSO PER PERDITA BENE : il danno è predeterminato nella attualizzazione dei canoni a scadere al momento dell'evento ed al corrispettivo dell'opzione. Il tasso di attualizzazione è pari a EURIBOR MEDIA MENSILE 3 M (Base 360), preso a base del calcolo per la determinazione del corrispettivo contrattuale, pari a 0,000% diminuito di 0,00 punti percentuali;
TASSO DI MORA	Senza necessità d'intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing indicato nel Contratto al momento della sua conclusione aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 vigente alla data di conclusione del presente contratto o, se inferiore, al tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora.
TASSO PER ONERI DI PRELOCAZIONE	2,90 punti percentuali
TASSO IN CASO DI RESTITUZIONE IMPORTI ANTICIPI AL FORNITORE	2,00% (due per cento) degli importi anticipati alla data di risoluzione o di recesso, dedotto quanto già eventualmente versato a titolo di oneri di prelocazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
PENALE DI RISOLUZIONE	5,00% (cinque per cento) del debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione, ovvero dell'importo di cui il Concedente sia creditore verso l'Utilizzatore al momento della risoluzione per i contratti non ancora in decorrenza

COSTI APPLICABILI ALL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
VOCI	COSTI (AL NETTO IVA)
Spese apertura e perfezionamento pratica	Euro 15.880,00 oltre I.V.A.
Spese di istruttoria per agevolazione	Non applicabile
Spese per la gestione dell'agevolazione ex art. 2 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 ("Sabatini Ter")	Non applicabile
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
VOCI	COSTI (AL NETTO IVA)
Spese di gestione liquidazione contributo agevolativo	Non applicabile
Costo attivazione garanzia MCC	Non applicabile
Commissioni Consorzio Garanzia	Non applicabile
Commissione Garanzia InnovFin prestata dal F.E.I. Quota cliente	Non applicabile
Spese per calcolo indicizzazione	Euro 10,00 oltre I.V.A.
Spese di incasso	a) Euro 4,00 oltre I.V.A. in caso di invio delle fatture a mezzo posta ordinaria; b) Euro 3,25 oltre I.V.A. in caso di invio elettronico delle fatture;
Spese per variazioni amministrative	Non superiori a 517,00 Euro oltre IVA
Spese per gestione contravvenzioni	Non superiori a 26,00 Euro oltre IVA
Spese per sollecito di adempimento delle obbligazioni	Non superiori a 26,00 Euro oltre IVA
Verifiche saldi contabili su richiesta dei revisori	Non applicabile
Spese per recupero beni/crediti	Rimborso delle spese sostenute per un importo massimo pari al 15% del credito vantato (canoni, accessori ed interessi moratori)
Spese passaggio proprietà	Laddove presenti, a carico dell'Utilizzatore

Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie etc...)	Non inferiore a 10,00 Euro e non superiore a 60,00 Euro oltre IVA. Per le Dichiarazione CE di conformità e manuali d'uso e manutenzione dei beni l'utilizzatore sarà tenuto a rimborsare integralmente i costi sostenuti dal concedente per la produzione dei relativi duplicati, documentati da regolare fattura.
Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria	Euro 20,00 oltre I.V.A.
Spese per interventi assicurativi	50,00 Euro, più le spese postali, oltre IVA
Spese verifica conformità Polizze Assicurative	Non inferiore a 50,00 Euro e non superiore a 100,00 Euro oltre IVA
Spese di gestione invio comunicazioni, documenti	Secondo le tariffe postali in vigore
Spese di chiusura pratica	Euro 150,00 oltre I.V.A.
Tassa automobilistica di proprietà (bollo auto)	a carico dell'Utilizzatore
Commissioni pagamento tassa automobilistica di proprietà (bollo auto)	Euro 10,00 oltre I.V.A.
Spese per ispezioni e verifiche sui beni e spese delle relative perizie tecniche	laddove presenti, riaddebitate al costo a carico dell'Utilizzatore, come da fattura del professionista incaricato
Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni	Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00
ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI	
VOCI	COSTI (AL NETTO IVA)
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico del Cliente - come da disposizioni di legge
Spese legali in genere	Come da fattura del professionista incaricato
Spese notarili	Come da fattura del professionista incaricato
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Come da fattura del professionista incaricato
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Bancalmpresa
Assicurazione	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento a Iccrea Bancalmpresa

FORO COMPETENTE - RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto in deroga alle disposizioni processuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per contestare un comportamento o un'omissione del concedente l'utilizzatore può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami del concedente stesso, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. Il concedente deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se l'utilizzatore non è soddisfatto della risposta del concedente ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici del concedente o sul sito www.iccreabancaimpresa.it nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che l'utilizzatore abbia presentato Reclamo alla Banca.

L'utilizzatore e il concedente concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se l'utilizzatore non è soddisfatto della risposta del concedente sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti danno atto pertanto che il procedimento di mediazione si svolgerà per il tramite dei mediatori di cui si avvale il Conciliatore BancarioFinanziario operanti in Roma, quale sede del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto nel primo capoverso della presente disposizione. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il concedente e l'utilizzatore potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Vedasi firma dell'utilizzatore presente sull'originale Iccrea BancaImpresa

Foglio Conteggi

Contratto N° 4199920006

Iccrea BancaImpresa S.p.A.

Contratto N° 4199920006

CONTEGGI

Valori in Euro

- COSTO DEI BENI				1.589.000,00
al netto di IVA aliquota 22%				=====
- CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE				
Durata : 72 mesi rate mensili				
Primo Canone : 15%				238.350,00
Corrispettivo Opzione d'Acquisto : 1,00%				15.890,00
- COSTO DELLA LOCAZIONE				
Primo Canone				238.350,00
IVA 22%				52.437,00

				290.787,00
				=====
canone periodico				20.519,92
IVA 22%				4.514,38

			Totale =	25.034,30
- IMPORTO DI CONTRATTO				
Primo Canone				238.350,00
E. 20.519,92 x (canoni) 71				1.456.914,32

			Totale =	1.695.264,32
- COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE				1.711.154,32
(Importo di Contratto + Corrispettivo Opzione d'Acquisto)				=====
- ONERI AGGIUNTIVI				
contributo spese				15.880,00
IVA 22%				3.493,60

			Totale =	19.373,60
- SOMMA DA VERSARE ALLA STIPULA				=====
primo canone				290.787,00
contributo spese				19.373,60

			Totale =	310.160,60
				=====
- SPESE ACCESSORIE	Importi Euro	IVA Euro		Totale Euro
d'incasso	4,00	0,88		4,88
di chiusura	150,00	33,00		183,00

Roma 08/04/2019

**Oggetto: ritardi nei pagamenti e conseguenze in termini di identificazione delle attività
"deteriorate"**

Gentile cliente,

in ottemperanza a quanto disposto da Banca d'Italia, La informiamo che le regole di vigilanza internazionale relative al trattamento dei crediti "scaduti" - alle quali il nostro Paese si è gradualmente adeguato - sono diventate più stringenti.

Tali regole prevedono, in tutti i casi in cui il rapporto di credito con un cliente inizi a presentare alcuni aspetti di problematicità (quali rate insolute, ritardi nei pagamenti delle fatture e così via), automatismi che fanno scattare soglie di attenzione al sistema e che, oltre certi limiti, comportano l'inclusione di dette esposizioni fra le c.d. "attività deteriorate".

Alla luce di ciò, La invitiamo a monitorare con accuratezza e puntualità le date di scadenza dei Suoi pagamenti. Tale accortezza Le consentirà di evitare che la Sua posizione debitoria possa rientrare in una delle categorie a più elevata rischio segnalate al sistema, con inevitabili conseguenze negative sulle valutazioni della Sua affidabilità creditizia da parte del sistema bancario-finanziario.

RingraziandoLa ancora una volta della Sua attenzione, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.

S.D.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

RIFERIMENTO MANDATO*:

7099144199920006

(da completare a cura del Creditore)

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:		AMAT S.P.A.	
Indirizzo*: Via/C.so/P.zza/Largo		VIA CESARE BATTISTI, 657	
CAP:	74121	Località:	TARANTO
Provincia:	TA	Paese:	ITALIA
Codice fiscale/partita IVA del Debitore*:		00146330733	
Titolare del Conto Corrente* (indicare IBAN)		IT06G0103015801000000008768	
Presso la Banca:		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TARANTO	Codice SWIFT (BIC)*: PASCITMMTAR
Ragione Sociale del Creditore*:		ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.	
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*:		IT33LEA0000002820100580	
Sede Legale*: Via/C.so/P.zza/Largo		VIA LUCREZIA ROMANA 41-47	
CAP:	00178	Località:	ROMA
Provincia:	RM	Paese:	ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato*
 - ☐ addebiti in via continuativa
 - ☐ un singolo addebito
- la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Cognome e nome del sottoscrittore:

GIRA GIORGIA

Codice fiscale del sottoscrittore:

GRIGRG75M68I.049R

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano) ¹

Luogo

Data*

Firma del Debitore*

* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

¹ Riportare la Società debitrice, la Ditta Individuale debitrice con nome diverso dal Titolare Firmatario, o il soggetto terzo intestatario del conto.

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

Spett.le
Amat S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

In riferimento al Contratto AL/4199920006 ora per allora

Gentile Cliente

al fine di offrirVi un miglior servizio ed il tempestivo accoglimento della Sua richiesta, autorizziamo:

A) Ad effettuare il cambio di Compagnia Assicurativa a patto che:

siano mantenute le condizioni di garanzia previste nel contratto di locazione finanziaria e in particolare: valore assicurato, durata della polizza e vincolo a favore della Banca sino alla scadenza del contratto + 1 mese.

B) Ad adeguare l'importo assicurato

del veicolo per la copertura dei rischi di furto ed incendio, secondo quanto riportato sulla rivista "Quattroruote" ovvero su altra pubblicazione specializzata.

C) A estinguere il vincolo a favore della Banca in tutti i casi di:

- scadenza naturale del contratto, ad emissione della fattura di vendita da parte di Iccrea Bancalmpresa;
- riscatto anticipato del bene, ad emissione della fattura di vendita da parte di Iccrea Bancalmpresa;
- cambio della Compagnia Assicurativa, a ricezione della nuova polizza.

Nei casi A e B, cortesemente inviare copia della nuova polizza completa di condizioni e vincolo a:

Unità Organizzativa Assicurazioni

fax: 06-72078945

mail: ibi-assicurazioni@iccreabi.bcc.it

PEC: assicurazioni@pec.iccreabi.bcc.it

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Unità Organizzativa
Assicurazioni



Data, 08/04/2019